

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 796-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE FOCACCIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1240)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1964*

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1964

**Norme per la disciplina della costruzione
e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge presentata alla nostra approvazione riguarda la disciplina della progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Detta costruzione è attualmente regolata dalle norme approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e successive modificazioni.

Queste norme risultano ormai largamente superate ed impediscono di tenere conto, nelle nuove costruzioni dei progressi della tecnica e della esperienza acquisita negli ultimi 25 anni. La deficienza delle norme è particolarmente sentita per le linee a tensione più elevata (220 e 380 Kw), la cui costruzione si è sviluppata negli anni recenti.

Oltre all'inadeguatezza del contenuto tecnico, la pratica applicazione delle norme ha messo poi in luce varie deficienze formali delle stesse che sono state, e sono tuttora, causa di discussioni e contestazioni, specialmente per quanto attiene agli attraversamenti tra linee elettriche ed altre opere pubbliche.

Nemmeno sono state sufficienti le successive modificazioni di cui sopra, emanate con decreto presidenziale 1° febbraio 1948, numero 63, e con legge 25 giugno 1956, n. 615, per cui è stato necessario un completo rifacimento delle norme.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso il Comitato elettrotecnico italiano, ha già da tempo concretate le idee per delle nuove norme; ma non è sembrato necessario ed opportuno inserire direttamente in una legge queste norme, naturalmente costituite di dettagli tecnici particolareggiati, come formule matematiche, disegni, tabelle, eccetera.

Pertanto i Ministeri interessati hanno ritenuto che la soluzione più conveniente fosse quella di preparare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale contiene le norme fondamentali alle quali le linee elettriche debbono essere progettate, costruite ed esercite in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare pericoli per la pubblica incolumità. Sarà poi compito del regolamento prescri-

vere dettagliatamente con formule, disegni, tabelle, diagrammi, come le linee debbano essere costruite perchè la legge sia rispettata.

L'articolo 2 della legge fissa, tuttavia, alcune norme particolari e cioè:

a) che le linee debbono essere classificate a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche, variando le tensioni dalle centinaia alle centinaia di migliaia di volt, e dovendo la intrinseca robustezza meccanica essere necessariamente proporzionata alla sezione e quindi al peso dei conduttori della corrente elettrica;

b) che agli effetti del calcolo delle linee, il territorio nazionale deve essere diviso in zone per ciascuna delle quali dovranno essere fissati gli elementi più idonei per il calcolo onde tenere conto delle differenze climatiche (temperatura minima e massima, precipitazioni nevose, venti, eccetera) che possono avere influenza sulla stabilità meccanica delle linee.

Gli altri quattro articoli della legge hanno carattere secondario.

L'articolo 6 in particolare agevola il passaggio dall'attuale alla nuova regolamentazione, consentendo che per le linee, la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, possa applicarsi quest'ultima se lo studio di avanzamento del progetto è tale da permetterlo, ma consentendo anche l'applicazione della vecchia regolamentazione se la progettazione è così avanzata da non poter fare diversamente.

Questo disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati il giorno 7 ottobre ultimo scorso, apportando due emendamenti al testo presentato dal Governo.

Il primo riguarda un emendamento apportato all'articolo 1, per il quale il previsto regolamento di esecuzione dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dato che nel progetto di legge governativo non era stato previsto alcun limite; l'altro riguarda un emendamento apportato all'articolo 6, per il quale, nel caso di domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vi-

gore del regolamento stesso, *su richiesta dei presentatori delle domande*, l'Amministrazione potrà consentire l'applicazione di norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti dall'articolo 1.

La Commissione propone agli onorevoli colleghi che sia approvato il disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, non senza osservare, però, che l'emendamento proposto all'articolo 6 richiede, a suo giudizio, una chiarificazione.

Infatti, il secondo comma di questo articolo suona così: « *Su richiesta dei presentatori delle domande di cui al comma precedente, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di altre norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti dall'articolo 1 della presente legge* ».

Con questa dizione non è precisata quale amministrazione deve consentire l'applicazione del regolamento, e, soprattutto si parla di « altre norme » rispondenti ai criteri stabiliti dalla legge; mentre, sarebbe opportuno chiarire che l'Amministrazione non può essere che quella dei Lavori pubblici, e che per « altre norme » devono intendersi, in maniera certa quelle dettate dal regolamento di attuazione.

Se il Senato ritenesse sufficiente questa interpretazione, chiaramente espressa negli atti parlamentari, si potrebbe fare a meno di modificare la dizione dell'articolo 6, ed approvare così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge sottoposto al nostro esame, senza rinviarlo all'altro ramo del Parlamento per l'ulteriore approvazione.

FOCACCIA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le linee aeree elettriche esterne sono soggette all'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovrà avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente dovrà comunque prevedere:

la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 3.

Compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici la vigilanza per la esecuzione delle prescrizioni della presente legge e del

Regolamento previsto dal precedente articolo 1.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ciascuno per quanto di propria competenza, dispongono verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme emanate col Regolamento d'esecuzione.

Art. 4.

Per le infrazioni alle norme della presente legge e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 5.

Il Regolamento di esecuzione della presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con l'entrata in vigore del Regolamento, e salvo il disposto di cui all'articolo seguente, cessano di aver efficacia le norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni.

Art. 6.

Per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e successive modificazioni.

Su richiesta dei presentatori delle domande di cui al comma precedente, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di altre norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 1 della presente legge.